Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025

Criteri e modalità di assegnazione di un unico contributo aggiuntivo straordinario per il completamento degli interventi di ricostruzione di edifici a prevalente uso abitativo oggetto di contributi ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i.

Visti:

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;*
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l'art. 1, comma 649 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" il quale prevede che «*Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al* ***31 dicembre 2025****, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione*";
- i Decreti-legge nn. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024 con cui l'efficacia dell'incentivo c.d. "superbonus" di cui agli artt. nn. 119 e 121 del Decreto-legge n. 34/2020 è stata prorogata fino al **31 dicembre 2025;**

Visto, da ultimo, l'art. 112 del disegno di legge AS 1689 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*" le cui previsioni, tra le altre, contemplano l'istituto della continuità tra la fase emergenziale e quella della ricostruzione proposta per un biennio, ovvero l'entrata in vigore di diversa disposizione che regolerà la conclusione del processo di ricostruzione;

Dato atto che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato

per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Dato atto che al nominando Commissario straordinario spetterà il completamento degli interventi di ricostruzione, mediante il subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'intestato Commissario delegato, inclusa la titolarità della contabilità speciale;

Dato atto che il nominando Commissario straordinario opererà nell'ambito del quadro normativo delineato non solo dalle disposizioni di legge ma anche dalle Ordinanze commissariali adottate dal Commissario delegato;

Richiamate le Ordinanze commissariali che ad oggi, in via principale, definiscono il processo di ricostruzione a prevalente uso abitativo:

- n. 29 del 28 agosto 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *"Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)"* e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 "*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 46 del 24 settembre 2012 "*Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012*";
- n. 63 del 25 ottobre 2012 "*Articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dall'art. 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2*" e successive modifiche ed integrazioni di cui all'Ordinanza n. 91 del 17 dicembre 2012;
- n. 60 del 27 maggio 2013 "*Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi*" e successive integrazioni di cui all'Ordinanza n. 11 del 20 febbraio 2014 che disciplinano in merito alle peculiari modalità di attuazione degli interventi in c.d. "aggregato";
- n. 74 del 1° luglio 2013 "*Approvazione dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte per la realizzazione e gestione delle procedure informatiche relative alle Ordinanze n. 29/2012, n.32/2012, n. 51/2012, n. 86/2012 e rispettive modifiche ed integrazioni*" evidenziandosi che, a tutt'oggi, per il tramite della piattaforma MUDE, viene gestito l'invio delle

richieste da parte dei professionisti incaricati e la loro accettazione o rifiuto da parte del Comune territorialmente competente;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 "*Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata*";
- n. 32 del 28 aprile 2014 recante "*Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 Ordinanza n. 119/2013 e dell'art.1, comma 371, lett. c) della l.147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo."*
- n. 14 del 21 marzo 2016 "*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*" e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Ordinanze nn. 60/2016, 2/2017, 19/2017 e 3/2018, ed in particolare quanto disciplinato all'art. 9 circa le modalità attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di stato nell'ambito delle domande di contributo a valere sulle Ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 40 del 6 agosto 2015 "*Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo*";
- n. 51 del 26 novembre 2015 "*Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande"*;
- n. 12 del 23 maggio 2018 "*Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all'Ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*";
- n. 24 del 12 ottobre 2018 *"Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.";*
- n. 10 del 20 maggio 2022 "*Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali*" e s.m.i. di cui alle Ordinanze n. 15 del 9 Agosto 2022, n. 18 del 7 novembre 2022 ed oggetto di complessivo riordino con Ordinanza n. 6 del 22 marzo 2024;
- n. 15 del 9 agosto 2022 "*Modifiche alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedimentali della ricostruzione privata ed attività connesse all'assistenza alla popolazione*" che, tra l'altro, ha recepito la necessità, per gli interventi di ricostruzione privati di importo pari o superiore ad euro settantamila con denuncia di inizio lavori dal 1° novembre 2021, di attestazione di congruità della manodopera prima dell'erogazione a saldo finale da parte del committente;

- n. 24 del 22 dicembre 2022 "*Erogazione straordinaria di un acconto sul saldo finale per gli interventi disciplinati dalle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi*"**;**
- n. 6 del 6 giugno 2025 "*Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012*" ove declinate possibili alienazioni delle unità immobiliari oggetto di contributo dopo l'ultimazione dei lavori anche prima del deposito dell'istanza di saldo, nonché la possibilità, per alcune peculiari tipologie di unità immobiliari, di rinunciare, in corso dei lavori, all'esecuzione delle finiture interne antecedentemente ammesse a contributo.
- n. 10 del 13 ottobre 2025 "*Approvazione delle istruzioni operative applicative della convenzione tra INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Commissario Delegato per l'attività di supporto istruttorio tecnico-economico delle istanze di saldo dei contributi concessi ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. e correlati contributi una tantum disposti a copertura degli eccezionali incrementi dei prezzi delle opere a partire dall'anno 2021*".
- n. 11 del 31 ottobre 2025 *"Modifiche all'Ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 e s.m.i., recante "Programma dei beni privati di interesse culturale danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Criteri e modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione o il ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati soggetti a tutela" e "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024 e s.m.i."*, che, tra l'altro, ridefinisce le proroghe straordinarie per il completamento degli interventi di ricostruzione a prevalente uso abitativo.

Richiamati altresì gli ulteriori provvedimenti del Commissario delegato volti a coordinare ed uniformare la gestione del processo di ricostruzione privata a prevalente uso abitativo:
- Decreto n. 53 del 17 gennaio 2014 "*Approvazione dello schema di Protocollo fra il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino con rafforzamento locale e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012"*
- Decreto n. 755 del 9 maggio 2014 "*Approvazione fac-simili da trasmettere agli Istituti di credito per le erogazioni relative ai contributi per la ricostruzione privata. Diposizioni per assolvimento degli obblighi da parte degli Istituti di credito per le comunicazioni relative ai pagamenti*";
- Decreto n. 2490 del 24 agosto 2016 "*Approvazione dell'atto di indirizzo "Definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all'applicazione delle Ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012*";

Richiamati:
- la Decisione della Commissione Europea C(2016) 7085 final, con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9853 final per la concessione di aiuti sono stati definiti al 30 giugno 2018 per tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;
- il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», entrato in vigore il 1° gennaio 2024, quale strumento residuale al quale può farsi riferimento per la concessione del contributo aggiuntivo di cui alla presente Ordinanza

per la quota che configuri altresì Aiuto individuale: (i) in presenza di beneficiario impresa operante in tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e (ii) considerata la tipologia di unità immobiliari recuperate attraverso l'intervento di ricostruzione.

Considerato che il processo di ricostruzione, in conseguenza degli eventi sismici del 2012, ha garantito l'assegnazione di contributi per poco meno di 10.000 edifici privati a prevalente destinazione abitativa, comprendenti complessivamente oltre 25.000 unità immobiliari di cui più del 50% destinate ad abitazione a titolo principale;

Considerato che, nei primi cinque anni dagli eventi sismici, il percorso di richiesta dei contribuiti è stato sostanzialmente concluso e che in parallelo è avanzato anche il processo di concessione per mezzo dei provvedimenti emanati dai sindaci dei Comuni interessati, individuati quali vicecommissari all'uopo delegati;

Considerato che, a fine 2018, risultava ancora da concedere solo un 10% dei contributi richiesti, percentuale residuale caratterizzata da progettazioni complesse o vicende articolate intercorse tra proprietari ovvero tra questi e i professionisti o le imprese coinvolte negli interventi e che tali concessioni si sono comunque perfezionate negli anni successivi, con definitiva conclusione delle assegnazioni al 31 dicembre 2024, cui fanno eccezione esclusivamente alcuni peculiari interventi pubblico-privati dove il soggetto attuatore è l'ente pubblico;

Considerato che gli eventi pandemici del 2020 ed il successivo forte incremento dei prezzi dei materiali hanno generato una fase di stallo nell'avvio di nuovi cantieri e che detta congiuntura ha coinvolto, in special modo, i fabbricati la cui concessione del contributo si era perfezionata poco prima di suddetto periodo, a causa della complessità che ha caratterizzato sia la definizione della richiesta di contributo sia la conseguente istruttoria;

Considerato che la difficoltà nel poter sostenere l'investimento economico si è aggravata, dal 2020 in avanti, a causa sia del fenomeno "caro materiali" che del rialzo dell'inflazione, aumentando sempre più lo scollamento tra il contesto economico esistente in fase di richiesta e concessione rispetto all'odierna realtà;

Dato atto che, per far fronte all'eccezionale congiuntura economica verificatasi dal 2020, sono state introdotte una serie di misure funzionali a promuovere l'avvio ed il completamento dei lavori e che dette misure hanno prodotto, in linea generale, il risultato atteso, residuando – ad oggi – solo una percentuale del 5% di interventi che non ha ancora dato evidenza di aver completato i relativi lavori né presentato la correlata richiesta del saldo del contributo;

Rilevato che, ad oggi, sebbene risulti assegnato, in tempi risalenti, il contributo per la ricostruzione, si ravvisa una frazione non trascurabile di interventi non conclusi che non registra un concreto avvio dei lavori e che questo sottoinsieme di edifici ancora da riparare, seppur ristretto, vede ricompresa, sovente, almeno una abitazione a titolo principale alla data del sisma;

Considerato che, in via prevalente, il mancato avvio degli interventi cui risulta assegnato il contributo ricostruzione appare connesso alla difficoltà nel sostenere l'investimento economico necessario ma eccedente l'importo ammesso a contributo ed all'impossibilità, per le imprese di

costruzioni, di realizzare le opere sulla base di una stima sviluppatasi in un contesto economico molto diverso dall'attuale, essendo il costo dell'intervento quantificato con riferimento agli elenchi prezzi vigenti alla data di presentazione della domanda ed essendo le relative istanze da depositarsi entro l'anno 2017;

Considerato che dal 1° gennaio 2026, con il cessare della fruibilità dell'incentivo fiscale denominato "superbonus" nel regime di maggior favore disposto dall'art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020, l'ultima frazione di interventi di riparazione non potrà più usufruire di adeguate misure economiche complementari al contributo ricostruzione. In conseguenza di ciò, gli interventi ancora in fase iniziale o non avviati hanno un rischio concreto di non essere completati, nonostante sia stato concesso il contributo ricostruzione e nonostante all'interno di questi edifici siano sovente ricomprese abitazioni a titolo principale;

Preso atto che con Decreto-legge n. 39 del 2024, in relazione ai territori indicati al comma 1 dell'articolo 1-*bis* del medesimo provvedimento, è stato istituito un fondo, da destinare agli interventi di riqualificazione strutturale ed energetica eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici, soggetto a riparto con provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Preso atto altresì che, a valere su detta iniziativa, per i territori emiliani colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, sono state assegnate risorse per 2.844.869,00 euro.

Accertato che le risorse funzionali a garantire ulteriore sostegno al completamento della ricostruzione privata trovano maggiore aderenza e capienza con la disponibilità ancora residua di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, ferma restando, quindi, la necessità di coerenza della nuova misura con i principi cardine di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati .

Dato atto che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012, tra l'altro, dispone che: *"i Presidenti delle Regioni…con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.74 del 2012, individueranno una metodologia batata sul costo convenzionale al metro quadro delle superfici…e comparati in base a computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzari regionali"*;

Preso atto che il decreto-legge n. 39 del 2024, pur volto a sostenere gli interventi di ricostruzione, prevede un approccio semplificato alla determinazione del massimo contributo aggiuntivo, attraverso la definizione di un limite, per unità immobiliare, che prescinde dai dati dimensionali delle stesse unità.

Ritenuto di dover procedere, per gli interventi non ancora ultimati, alla definizione di una efficace misura straordinaria, possibilmente unica, per garantire un sostegno economico al completamento degli interventi di ricostruzione, aggiuntiva rispetto al contributo concesso ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i., che possa fornire il necessario impulso all'esecuzione delle opere e sia in grado, tra l'altro, di compensare le ricadute conseguenti

alla cessazione del sostegno garantito dalla misura "superbonus" sugli importi residui a carico dei beneficiari dei contributi già concessi;

Ritenuto di dover far confluire nella nuova misura straordinaria una versione potenziata della misura eccezionale "caro-materiali" istituita nell'anno 2022, che meglio si adatti alle situazioni in cui gli accordi di revisione prezzi od i nuovi contratti d'appalto - in ragione di subentri in cantiere - siano stati sottoscritti in fase molto successiva all'entrata in vigore di detta misura, tenuto conto che la coerenza dell'offerta ai reali valori di mercato caratterizza, di norma, le condizioni di serietà della stessa e la qualità delle prestazioni.

Ritenuto che, ai fini di equità e parità di trattamento, il potenziamento del contributo "caro-materiali" è necessario mantenga - per quanto eventualmente eseguito nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 - quanto già previsto dall'Ordinanza n. 10/2022 per ciò che concerne il riferimento al prezzario 2022 per la definizione del massimo rincaro ammissibile dei prezzi delle opere e per l'intensità percentuale di contributo rispetto alla spesa, definendosi nuove soglie di ammissibilità solo per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 sino alla fine dei lavori.

Considerato che una simile iniziativa risulta necessaria e non rinviabile, al fine di salvaguardare gli investimenti già avviati e di tutelare l'interesse pubblico alla ricostruzione, sia sotto il profilo della pubblica incolumità sia in relazione alla completa ricostituzione del patrimonio abitativo e alla definitiva riqualificazione dei centri storici;

Ritenuto che, al fine di assicurare equità e parità di trattamento, dato lo stato estremamente avanzato del complessivo processo di ricostruzione del patrimonio residenziale privato, pur confermando il contributo alla ricostruzione nella misura già assegnata, si ritiene opportuno istituire un ulteriore contributo straordinario che possa garantire il necessario sostegno per fronteggiare: (i) i costi connessi alla realizzazione delle opere in linea con le finalità del contributo ricostruzione ma eccedenti quanto ristorato con il medesimo contributo ai sensi delle Ordinanze 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i. ed (ii) le sopravvenienze di costo per la realizzazione delle opere derivanti dall'eccezionale incremento prezzi in edilizia;

Ritenuto indispensabile che suddetto contributo:

- ricalchi i criteri di intensità del contributo, rispetto alla spesa, previsti dalle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. in ragione dell'utilizzo, alla data del sisma, delle unità immobiliari che compongono il fabbricato oggetto di intervento, oltre quanto previsto dall'Ordinanza n. 32/2014 e s.m.i. per i peculiari interventi di recupero nei centri storici finanziati attraverso detta misura;
- confermi, per quanto eventualmente eseguito nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, quanto già previsto dall'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. per ciò che concerne il riferimento al prezzario 2022 per la definizione del massimo rincaro ammissibile dei prezzi delle opere e per l'intensità percentuale di contributo rispetto alla spesa, definendosi nuove soglie di ammissibilità solo per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 sino alla fine dei lavori;

- confermi il regime *de-minimis* di cui al Regolamento (UE) 2831/2023, quale strumento residuale su cui possibile concedere - ai beneficiari "impresa" - il contributo aggiuntivo previsto dalla presente Ordinanza, per la quota che configuri altresì Aiuto individuale.
- identifichi massimali concedibili, per le unità immobiliari ammissibili, indipendenti dalla dimensione delle medesime, in via analogica alla semplificazione proposta all'interno del Decreto-legge n. 39 del 2024;

Ritenuto che, al fine di perseguire la semplificazione del procedimento amministrativo, il contributo straordinario di cui alla presente Ordinanza sia da intendersi alternativo e non cumulabile, per l'edificio, al contributo "caro-materiali" di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.mi., residuando la possibilità di fruire di quest'ultimo solo per gli interventi esclusi dalle fattispecie ammesse dal presente provvedimento o per gli interventi che, pur potendo aderire alla presente misura, riterranno di voler proseguire sul percorso previsto dall'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i;

Dato atto, conseguentemente, che all'onere per l'attuazione della presente Ordinanza si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012, che presentano la necessaria disponibilità.

Rilevata l'opportunità, ai fini della massima efficacia della misura, di confermare il percorso di concessione ed erogazione incentrato sulle amministrazioni comunali ed il circuito finanziario incardinato sul sistema bancario che attualmente reggono il contributo ricostruzione, trattandosi di risorse aggiuntive che perseguono la medesima finalità e sono rivolte ai medesimi destinatari;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Al fine di garantire il necessario impulso al ripristino del patrimonio residenziale ed al ritorno alle normali condizioni di vita in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, viene istituito un "*contributo straordinario*" per assicurare ulteriore sostegno economico all'esecuzione degli interventi finanziati con il contributo di cui alle Ordinanze nn. 29, 51, 86/2012, 32/2014 e s.m.i., quest'ultimo nel seguito denominato "*contributo ricostruzione*".

2. Il "*contributo straordinario*" di cui alla presente Ordinanza è destinato esclusivamente agli interventi che, al 31 dicembre 2025, non abbiano ancora depositato l'istanza di erogazione del saldo finale del "*contributo ricostruzione*". L'istanza con cui richiedere l'adesione al "*contributo straordinario*", a pena di decadenza, deve essere perfezionata antecedentemente al deposito dell'istanza di saldo finale del "*contributo ricostruzione*", secondo modalità e termini definiti all'art. 5 della presente Ordinanza.

3. Il "*contributo straordinario*" è destinato alla copertura:

a) dei costi di intervento in linea con le finalità del "*contributo ricostruzione*" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato in ragione del superamento del costo convenzionale o del superamento dei limiti di proporzionalità delle opere di finitura rispetto alla quota da destinarsi all'intervento strutturale;
b) dell'eccezionale incremento dei prezzi delle opere in edilizia a partire dal 1° gennaio 2021 fino al completamento dei lavori.

4. Il "*contributo straordinario*" di cui alla presente Ordinanza è rivolto esclusivamente alla copertura di spese non già sostenute dal beneficiario ed i cui giustificativi non siano, comunque, emessi antecedentemente al 1° gennaio 2026.

5. Il "*contributo straordinari*o" è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, già operativo per la gestione del "*contributo ricostruzione*", verso l'impresa appaltatrice e professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, oltre che al soggetto amministratore in caso di condomini formalmente costituiti. Per le spese coperte dal presente contributo si applicano i medesimi divieti di cumulabilità previsti per le spese coperte attraverso il "*contributo ricostruzione*" di cui all'art. 11 delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86 del 2012 e s.m.i..

6. Il "*contributo straordinario*" di cui alla presente Ordinanza è da intendersi quale misura alternativa e non cumulabile, per ciascun edificio, rispetto al contributo "*caro-materiali*" di cui all'Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i., del quale costituisce un potenziamento, avuto riguardo allo stato di attuazione degli interventi cui la presente Ordinanza è rivolta. La richiesta di adesione alla misura di cui all'Ordinanza n. 6/2024 è mantenuta in essere sulla base dei requisiti e criteri dalla stessa previsti: (i) per gli interventi che, al 31/12/2025, abbiano già depositato l'istanza di saldo finale e (ii) per gli interventi che, seppur con istanza di saldo depositata successivamente al 31/12/2025, non aderiranno alla misura di cui alla presente Ordinanza secondo tempi e modi ivi previsti.

7. Qualora il beneficiario sia un'impresa, l'incremento di contributo previsto dalla presente Ordinanza, che configura altresì aiuto individuale, è concesso ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de-minimis*», per il coerente settore, nei limiti e nel rispetto della disciplina vigente alla data di concessione dell'incremento del contributo.

8. L'entità del "*contributo straordinario*" per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari, secondo i criteri di ripartizione della spesa ed intensità sulla stessa spesa previsti dal "*contributo ricostruzione*". Per quanto concerne i beneficiari "impresa", la quota di contributo che configura altresì aiuti individuale è identificata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 dell'Ordinanza 14/2016 e s.m.i..; la concedibilità di detta quota è subordinata alle verifiche di capienza "*de-miminis*",

propedeutiche alla concessione, da condursi secondo modalità operative analoghe a quanto a tal scopo previsto dall'Ordinanza n. 6/2024.

Articolo 2
Condizioni per la concessione dei contributi

1. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono ammissibili a "*contributo straordinario*" le medesime unità immobiliari già ammesse al "*contributo ricostruzione*" concesso per l'edificio, fermo restando che:
   a) le unità immobiliari ad uso pertinenza non concorrono alla determinazione del "*contributo straordinario*", secondo il parametro di cui alla lett. b) comma 1 articolo 4 della presente Ordinanza, anche qualora risultino, dal punto di vista catastale, distinte dalle unità immobiliari alle quali sono pertinenzialmente collegate;"
   b) eventuali unità immobiliari in aumento rispetto alle unità presenti alla data del sisma, seppur costituite nel rispetto dei presupposti di cui al "*contributo ricostruzione*", non concorrono alla determinazione del "*contributo straordinario*" secondo il parametro convenzionale cui alla lett. b) comma 1 articolo 4 della presente Ordinanza.

2. Eventuali unità immobiliari ricomprese nell'edificio il cui "*contributo ricostruzione*" è concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 66/2013 e s.m.i. non concorrono alla determinazione del "*contributo straordinario*" secondo i parametri definiti della presente Ordinanza. Le modalità di concessione di un contributo aggiuntivo straordinario per suddette unità immobiliari verranno definite in Ordinanza dedicata.

3. Non possono comunque concorrere alla definizione del "*contributo straordinario*" per l'edificio le unità immobiliari coinvolte da una vendita nel corso dei lavori, qualora detta vendita comporti la decadenza al diritto al "*contributo ricostruzione*".

Articolo 3
Tipologie di spesa ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 articolo 1 della presente Ordinanza, stante la natura dell'incentivo, l'ammissibilità della spesa ai fini del "*contributo straordinario*" prescinde dal "*livello operativo*" attestato nell'ambito del "*contributo ricostruzione*".

2. In riferimento agli obiettivi di riqualificazione energetica, rientrano nel costo ammissibile a contributo le spese per il "*miglioramento dell'efficienza energetica*", purché compatibili con le tipologie di efficientamento energetico eseguite mediante interventi integrati a quelli di riparazione, miglioramento, adeguamento sismico o ricostruzione per come già definite dalla disciplina del "*contributo ricostruzione*".

3. Il "*contributo straordinario*", a copertura dei costi di intervento in linea con le finalità del "*contributo ricostruzione*" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato, può ricomprendere:
    a) importi a carico nel "*contributo ricostruzione*" in ragione del superamento del massimo importo concedibile ottenuto moltiplicando il costo convenzionale per la superficie complessiva dell'unità immobiliare come da disposizioni di cui all'art. 3 delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86 del 2012 e s.m.i.;
    b) importi a carico per opere di finitura non ammesse nell'ambito del "*contributo ricostruzione*" in ragione del superamento dei limiti di proporzionalità, previsti all'art. 3 delle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 s.m.i, rispetto alla quota da destinarsi all'intervento strutturale;
    c) maggiori spese in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili od in ragione della revisione, in aumento, del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni ancora da eseguirsi, elaborata ai fini dell'individuazione dell'impresa subentrante. Per la quantificazione dei sovraccosti ammissibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della presente Ordinanza.

4. Nell'ambito della presente misura sono ammesse a contributo anche le spese tecniche correlate all'intervento per eventuali quote eccedenti quanto ristorato attraverso il "*contributo ricostruzione*". Il contributo per le prestazioni tecniche è determinato sull'importo della quota lavori ammessa a "*contributo straordinario*", secondo modalità e limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali.

5. I costi e sovraccosti di intervento di cui al comma 3 articolo 1 della presente Ordinanza dovranno essere ricondotti, a cura del Direttore dei lavori, alle medesime macrocategorie di spesa definite dalle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 ed 86 del 2012 e s.m.i.

6. Fermi restando i requisiti di ammissibilità delle spese proposte di cui ai commi 4 e 5 articolo 1 della presente ordinanza e fermo restando che permangono in competenza al Direttore dei lavori le verifiche di complessiva coerenza tra importi definitivamente a carico del beneficiario ed importi richiesti a contributo, ai fini della redazione della documentazione tecnico economica prevista dalla presente Ordinanza:
    a) non possono rientrare nella fattispecie ammissibile di cui al comma 3 pt. a) e b) del presente articolo, gli importi relativi a lavorazioni già contabilizzate o da contabilizzare nelle attestazioni di avanzamento dei lavori ammessi del "*contributo ricostruzione*";
    b) non possono rientrare nella fattispecie ammissibile di cui al comma 3 pt. c) del presente articolo, sovraccosti per lavorazioni concorrenti alla definizione dello stato di consistenza raggiunto al 31/12/2020 dichiarato nell'ambito dell'adesione alla misura di cui all'Ordinanza n. 6/2024.

Articolo 4
Determinazione del contributo concedibile

1. Per ogni unità immobiliare di cui comma 1 all'articolo 2 della presente Ordinanza, il massimo "*contributo straordinario*" concedibile è pari al minore importo tra:
    a) l'ammontare ammissibile della quota di competenza all'unità immobiliare di costi e sovraccosti come definiti dall'articolo 3 comma 3 al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile. L'intensità percentuale di ammissibilità a contributo di tali costi e sovraccosti, per ogni unità immobiliare, è determinata in conformità ai criteri con cui determinato il "*contributo ricostruzione*" in ragione dell'utilizzo delle unità immobiliari alla data del sisma;
    b) l'importo di euro 96.000,00. Tale importo massimale è incrementato del 50% unicamente nel caso in cui il numero complessivo di unità immobiliari dell'edificio ammissibili ai sensi dell'art. 2 della presente Ordinanza sia pari a una e del 25% unicamente nel caso in cui tale numero sia pari a due.

2. L'entità del "*contributo straordinario*" per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

3. Qualora il contributo configuri, anche in quota, aiuto individuale, da concedersi ai beneficiari "impresa" in regime *de-minimis*, si applica altresì quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della presente Ordinanza.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. Dal 1° gennaio 2026 ed entro e non oltre il 31 marzo 2026, a pena di decadenza, per accedere al "*contributo straordinario*" di cui alla presente Ordinanza, il Professionista procuratore delegato alla gestione del "*contributo ricostruzione*" deposita un'istanza a tal fine dedicata, su piattaforma MUDE, veicolandola attraverso il modello "integrazione documentale". All'istanza allega, obbligatoriamente, il modulo riepilogativo di richiesta, approvato con Decreto del Commissario delegato e scaricabile alla sezione "*Dopo il terremoto*" del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, che sarà reso disponibile entro il 1° gennaio 2026.

2. Per gli interventi per i quali sia possibile depositare l'istanza di saldo finale del "*contributo ricostruzione*" nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2026 al 31 marzo 2026, l'istanza di accesso al "*contributo straordinario*" di cui alla presente Ordinanza, a pena di decadenza, deve comunque essere perfezionata antecedentemente al deposito dell'istanza di saldo finale del "*contributo ricostruzione*", secondo le modalità descritte al comma 1 del presente articolo.

3. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo non può essere inviata, né comunque accettata dal Comune competente, per gli interventi che, alla data di deposito di suddetta richiesta, si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n.

8/2024 (come modificata dall'Ordinanza n. 11/2025). Ove sussista l'interesse alla prosecuzione dell'intervento attraverso l'accesso sia al "*contributo ricostruzione*" che al presente "*contributo straordinario*", le condizioni ostative definite all'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza n. 8/2024 dovranno risultare rimosse antecedentemente al termine ivi previsto del 31 marzo 2026. Solo successivamente, comunque entro e non oltre il 31 marzo 2026, potrà essere depositata l'istanza di richiesta del "*contributo straordinario*" secondo le modalità descritte al comma 1 del presente articolo.

4. Per edifici composti da più unità immobiliari, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo è comunque inviata in un'unica soluzione, essendo da riferirsi all'edificio per il quale si intenda accedere al "*contributo straordinario*".

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare, a pena di esclusione:
   a) Il riepilogo delle unità immobiliari cui competono, anche in quota, costi e sovraccosti ammissibili al "*contributo straordinario*" disciplinato dalla presente Ordinanza;
   b) dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità a contributo definiti all'art. 2 della presente Ordinanza per tutte le unità immobiliari inserite in domanda;

6. Alla domanda devono essere allegati:
   a) l'eventuale documentazione di variante, anche non sostanziale, presentata nel rispetto della disciplina di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. e debitamente motivata – se non già precedentemente depositata qualora necessario - che rappresenti l'effettivo progetto che si intende eseguire, attualizzato al momento della presentazione dell'istanza, comprese eventuali rinunce all'esecuzione di opere per finiture interne ai sensi di quanto disposto dall'Ordinanza n. 6/2025;
   b) lo stato di consistenza dei lavori al 31 dicembre 2025, asseverato dal Direttore dei lavori, con il quale - in combinazione sia con le dichiarazioni fornite al fine di accedere al contributo Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. sia con le evidenze degli stati di avanzamento già depositati - si potrà procedere alla quantificazione del contributo a copertura delle maggiori spese derivanti dall'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto, per effetto di circostanze imprevedibili, per le opere già eseguite nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025. La dichiarazione circa lo stato di consistenza è tassativamente dovuta anche qualora i lavori non abbiano avuto inizio. La quota di contributo afferente ai sovraccosti per le opere da eseguirsi dal 1° gennaio 2026 non potrà essere riconosciuta in assenza di detta dichiarazione;
   c) Il computo metrico estimativo dei lavori ancora da eseguire al 1° gennaio 2026, in cui sia altresì data evidenza - separata - degli eventuali sovraccosti pattuiti comunque nei limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale vigente al 1° gennaio 2026. L'elaborato, coerente con l'effettivo progetto che si intende

definitivamente completare, dovrà essere suddiviso secondo quanto meglio specificato al successivo comma 7 del presente articolo;

d) dichiarazione asseverata del Direttore dei lavori in merito all'intervenuto accordo di revisione del prezzo del contratto d'appalto per effetto di circostanze imprevedibili o - in caso di necessità di subentro di nuova impresa affidataria - asseverazione in merito all'intervenuta revisione in aumento del computo metrico estimativo relativo alle lavorazioni oggetto di nuovo affidamento;

e) Il quadro economico complessivo dell'intervento, aggiornato e redatto secondo i criteri riepilogati alla presente Ordinanza, da cui desumere, per le macrocategorie di spesa definite dalle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 ed 86 del 2012 e s.m.i. quanto richiesto nell'ambito del "*contributo ricostruzione*" e quanto richiesto nell'ambito del "*contributo straordinario*".

I documenti di cui ai pt. b) e c) dovranno risultare coerenti con eventuali varianti, rispettivamente già intercorse o previste, ammissibili secondo a disciplina di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 ed 86 del 2012 e s.m.i..

7. Nel computo metrico estimativo aggiornato dei lavori ancora da eseguire al 1° gennaio 2026, il Direttore dei lavori provvede a dare evidenza separata:
    i. delle lavorazioni da ricomprendersi all'interno del "*contributo ricostruzione*", i cui costi sono definiti attraverso i prezzari utilizzati per la redazione del progetto ammesso a contributo, al netto del ribasso se offerto dall'impresa;
    ii. delle lavorazioni in linea con le finalità del "*contributo ricostruzione*" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato, per cui si chiede l'accesso al "*contributo straordinario*", i cui costi possono essere attualizzati in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto e comunque ammissibili nei limiti dei prezzi elementari contenuti nel Prezzario Regionale vigente al 1° gennaio 2026, al netto del ribasso se offerto dall'impresa. Si rimanda a quanto previsto al pt. a) comma 6 articolo 3 della presente ordinanza;
    iii. della sola quota di sovraccosto delle lavorazioni di cui al precedente pt. i), in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto, per cui si chiede l'accesso al "*contributo straordinario*", comunque ammissibile nei limiti dei prezzi elementari contenuti nel Prezzario Regionale vigente al 1° gennaio 2026, al netto del ribasso se offerto dall'impresa;

8. Nello stato di consistenza dei lavori al 31 dicembre 2025, tenuto conto delle dichiarazioni fornite al fine di accedere al contributo Ordinanza n. 10/2022 e s.m.i. e di quanto risultante degli stati di avanzamento già depositati, il Direttore dei lavori provvede a dare evidenza:
    i. della sola quota di sovraccosto delle lavorazioni da ricomprendersi all'interno del "*contributo ricostruzione*", in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto, per cui si chiede l'accesso al "*contributo straordinario*", eseguite successivamente al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2025, comunque ammissibile nei limiti dei prezzi elementari

contenuti nel Prezzario Regionale vigente al 2022. I maggiori importi derivanti dalla contabilizzazione di cui al precedente periodo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura del 90% in analogia alle previsioni di cui all'Ordinanza n. 6/2024. Si rimanda a quanto previsto al pt. b) comma 6 articolo 3 della presente Ordinanza;

9. Ricevuta la domanda, i Comuni provvedono all'emanazione dell'Ordinanza sindacale di concessione del "*contributo straordinario*", nei successivi trenta giorni, con riserva di definitiva quantificazione e verifica contestuale all'istruttoria dell'istanza di saldo del "*contributo ricostruzione*" e "*contributo straordinario*". Del provvedimento di concessione viene data comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario.

10. La convenzione che regola i rapporti tra il Comune ed il soggetto beneficiario del contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 32/2014 dovrà essere adeguatamente rivalutata alla luce del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui alla presente Ordinanza.

Articolo 6
Disposizioni in presenza di beneficiari "impresa"

1. Nel caso in cui il beneficiario coincida con l'impresa incaricata di eseguire i lavori, l'aggiornamento dei costi delle lavorazioni presentato al fine del riconoscimento del "*contributo straordinario*" dovrà essere definito entro i limiti di costo stabiliti dall'Elenco prezzi regionale di riferimento, ridotti del 10% da intendersi quale utile minimo d'impresa.

2. Ai fini delle attività istruttorie connesse al riconoscimento degli aiuti in regime *«de minimis»,* i singoli Comuni si raccorderanno con le strutture regionali competenti secondo modalità operative analoghe a quanto a tal scopo previsto dall'Ordinanza n. 6/2024.

Articolo 7
Erogazione del contributo straordinario

1. Il "*contributo straordinario*" è erogato contestualmente alle erogazioni del relativo "*contributo ricostruzione*" le cui istanze di SAL siano depositate successivamente alla concessione del contributo una tantum.

2. Qualora la prima erogazione del "*contributo straordinario*" risulti contestuale all'erogazione di un SAL intermedio del relativo "*contributo ricostruzione*", il Comune riceve, dal Direttore dei lavori:
   a) la rendicontazione delle maggiori spese in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto per le opere già eseguite nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 di cui al pt. i) comma 8 articolo 5 della presente Ordinanza;

b) la rendicontazione delle maggiori spese in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto per le opere ammesse a "*contributo ricostruzione*" eseguite a far data dal 1° gennaio 2026 sino alla data di chiusura della contabilità relativa al SAL, fermi restando i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 5, comma 7, lett. iii).
c) lo Stato di Avanzamento dei Lavori che attesti l'esecuzione di lavorazioni in linea con le finalità del "*contributo ricostruzione*" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato, per cui richiesto l'accesso al "*contributo straordinario*", redatto utilizzando i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 5, comma 7, lett. ii).

Il Direttore dei lavori correda la richiesta:

d) con un riepilogo degli importi di cui ai precedenti pt. a), b), c) suddiviso per competenza a ciascuna unità immobiliare ammissibile,
e) con i corrispondenti giustificativi di spesa non quietanzati.

3. Successivamente alla prima erogazione del "*contributo straordinario*", qualora risultino da erogare ulteriori SAL intermedi del relativo "*contributo ricostruzione*", il Comune riceve, dal Direttore dei lavori:
   a) la rendicontazione delle maggiori spese in ragione dell'intervenuto accordo di revisione del prezzo di contratto per le opere ammesse a "*contributo ricostruzione*" eseguite e non già contabilizzate nell'ambito dei SAL precedenti fermi restando i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 5, comma 7, lett. iii).
   b) lo Stato di Avanzamento dei Lavori che attesti l'esecuzione di lavorazioni in linea con le finalità del "*contributo ricostruzione*" ma eccedenti a quanto dal medesimo ristorato, per cui richiesto l'accesso al "*contributo straordinario*" e non già contabilizzate nell'ambito dei SAL precedenti, redatto utilizzando i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 5, comma 7, lett. ii).

   Il Direttore dei lavori correda la richiesta:

   c) con un riepilogo complessivo di tutti gli importi concorrenti alle fattispecie di spesa cui di cui ai pt. a), b), c) del comma 2 articolo 7 della presente ordinanza, complessivamente già rendicontati ai SAL, suddiviso per competenza a ciascuna unità immobiliare ammissibile;
   d) con i giustificativi di spesa non quietanzati per le opere richieste al SAL intermedio.

4. L'istanza di saldo del "*contributo straordinario*" è presentata contestualmente all'istanza di saldo del "*contributo ricostruzione*". In tale sede, il Comune riceve, dal Direttore dei lavori, l'attestazione della complessiva spesa per cui richiesto l'accesso al "*contributo straordinario*" attraverso consuntivo strutturato, per le diverse fattispecie ammesse, in analogia a quanto definito ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 della presente Ordinanza.

5. Il Direttore dei lavori correda la richiesta:
   a) con un riepilogo degli importi afferenti a ciascuna unità immobiliare, attraverso cui il Comune procederà alla verifica che, per nessuna unità ammissibile, si sia superato il limite concesso ed ammissibile ai sensi dell'articolo 4 della presente Ordinanza;

b) con i corrispondenti giustificativi di spesa non quietanzati per gli importi residui, se precedentemente autorizzati SAL intermedi del "*contributo straordinario*".

6. Il Comune, verificata la rispondenza dei costi consuntivati, autorizza l'erogazione degli importi richiesti, nei limiti del contributo concesso, trasmettendo, all'istituto di credito indicato dal richiedente, l'attestazione relativa al riconoscimento del "*contributo straordinario*" e la relativa autorizzazione all'erogazione. Le erogazioni del "contributo straordinario" avvengono contestualmente a quelle del "*contributo ricostruzione*" a seguito di positiva conclusione dell'istruttoria della relativa documentazione depositata e delle verifiche richieste per la sua erogazione.

Articolo 8
Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse al "*contributo straordinario*" di cui alla presente Ordinanza non sussistono obblighi diversi da quelli definiti dall'articolo 6 delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi che comporti la decadenza dal "*contributo ricostruzione*" ed il rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi legali, comporta le medesime conseguenze anche rispetto al "*contributo straordinario*" concesso, per le medesime unità, ai sensi della presente Ordinanza.

2. Il sistema dei controlli a tutela del corretto utilizzo del "*contributo ricostruzione*" è esteso anche al "*contributo straordinario*" previsto dalla presente Ordinanza.

3. Nel caso di utilizzo parziale del "c*ontributo straordinario*" accertato al momento dell'istruttoria dell'istanza di erogazione a saldo, la quota non utilizzata è revocata di diritto.

4. Si applicano i termini di ultimazione dei lavori e di presentazione dell'istanza di erogazione a saldo definiti nell'ambito della disciplina del "*contributo ricostruzione*".

Articolo 9
Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente Ordinanza si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012, che presentano la necessaria capienza.

Bologna,

Michele de Pascale

(firmato digitalmente)